

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO

Premessa

L'articolo 29 della legge 15 luglio 2011, n. 111 intitolato "*Liberalizzazione del collocamento e dei servizi*", riscrive - nella parte riguardante i commi da 1 a 4 - il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introducendo alcune novità con riguardo allo svolgimento delle attività di intermediazione e allargando ulteriormente (dopo le modifiche già apportate dalla legge n. 183/2010) la platea di soggetti autorizzati.

In particolare, il comma 1 lett. a) e b) prevede che "*gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio*" e "*le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio*".

Si tratta di un ampliamento delle opportunità di accesso al mercato del lavoro per i giovani che si trovano alla conclusione del loro percorso di studi secondario e che non hanno ancora le capacità per orientarsi nella ricerca di un'occupazione.

Il ruolo strategico svolto da scuole, università e (per la prima volta) anche dai consorzi universitari nell'avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro è stata già sottolineata nella nota diffusa dai Ministri Sacconi e Gelmini il 4 agosto 2011 che in sostanza ha anticipato i contenuti del decreto in parola.

Oltre alle scuole secondarie superiori e alle università, la norma (comma 1, lett. da c) ad f) e comma 2) coinvolge altri soggetti:

- i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
- le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
- i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
- i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante";
- L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro.

Per l'esercizio dell'autorizzazione è necessario l'assolvimento di alcuni adempimenti, previsti dal comma 3, di "*interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché il rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro*".

Gli istituti secondari superiori e le università dovranno inoltre – come previsto dalle lettere a) e b) del comma 1, pubblicare i curricula dei propri studenti fino ad un anno oltre il conseguimento del titolo di studio.

Le informazioni del curriculum, contenute nel modello di cui all'**allegato n. 1** del decreto, riprendono il "Curriculum Vitae Europeo" (ora Europass Curriculum Vitae) che costituisce un modello standardizzato – già utilizzato dagli Atenei e riconosciuto a livello europeo – che offre agli studenti (la non solo) la possibilità di presentare in modo chiaro e completo l'insieme delle proprie qualifiche e competenze. Esso consente di uniformare la presentazione di titoli di studio, esperienze lavorative e competenze individuali. L'Europass Curriculum Vitae fornisce informazioni su: dati personali, competenze linguistiche, esperienze lavorative, percorsi di istruzione e formazione, competenze personali sviluppate anche al di fuori di percorsi formativi di tipo tradizionale. Il modello è stato concordato informalmente anche con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica e anche con alcuni tra i maggiori atenei italiani.

La registrazione al portale ClicLavoro non è discrezionale ma, come recita il comma 4: "*Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione*". Tali sanzioni, peraltro si vanno ad aggiungere a quelle già previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il decreto ministeriale previsto dal comma 4 del novellato articolo 6 dovrà stabilire:

- le modalità di interconnessione al portale cliclavoro e di invio di ogni utile informazione relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro;
- le modalità di iscrizione all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, istituito presso la direzione generale per il mercato del lavoro secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2003.

Illustrazione del decreto ministeriale

Il decreto ministeriale che si sottopone alla firma consta di un *preambolo*, dove sono indicate le norme di riferimento, e di 6 *articoli* che disciplinano, come già ricordato nella premessa, le modalità di interconnessione a cliclavoro e di invio di ogni utile informazione relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, nonché le modalità di iscrizione all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro.

Preambolo

Il preambolo contiene i riferimenti normativi e la ricostruzione sintetica dell'iter logico e procedimentale su cui si basa la legittimità del decreto, richiamando pertanto le seguenti norme:

- il novellato articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e, in particolare il comma 4, che prevede appunto la predisposizione del decreto ministeriale in parola;
- gli articoli 15 e 17 che costituiscono la disciplina della borsa continua nazionale del lavoro, ivi comprese le funzioni di monitoraggio;
- i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 e del 13 ottobre 2004 e s.m.i. che disciplinano rispettivamente l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro e la borsa continua nazionale del lavoro.

Dispositivo

L'**articolo 1** introduce le definizioni dei principali termini e locuzioni utilizzati nel testo normativo, non solo per consentire una formulazione più efficace delle singole norme, ma soprattutto per assicurare uniformità interpretativa rispetto al loro significato. Tra queste si sottolinea la definizione di "Cliclavoro", il portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, per le sue caratteristiche tecniche ed organizzative, realizza la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003. Tale definizione era stata già anticipata in via regolamentare dalla circolare n. 3 del 13 gennaio 2011, emanata per fornire i primi chiarimenti operativi in materia di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione alla luce dell'entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Le finalità e l'ambito di applicazione sono disciplinate dall'**articolo 2**. Si ribadisce che lo scopo del decreto è: sottolineare che l'esercizio dell'attività di intermediazione dei soggetti individuati dal novellato articolo 6 è subordinata sia all'interconnessione a ClicLavoro, che si applica anche ai soggetti autorizzati dalle Regioni secondo le normative specifiche, sia all'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro.

Con riferimento all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, nel decreto si legge che esso è costituito presso la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2011 concernente Regolamento di riorganizzazione di questo Ministero che entrerà in vigore il 9 settembre 2011.

Il decreto, pertanto, individua le modalità per l'interconnessione a ClicLavoro e per l'iscrizione all'Albo e le regole di trasmissione per il conferimento dei dati utili al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al funzionamento del mercato del lavoro. Tali disposizioni sono contenute rispettivamente nell'**articolo 3** e nell'**articolo 4**. La disciplina verrà completata con delle note operative che la direzione generale emanerà per definire nello specifico tutti gli aspetti tecnici legati all'interconnessione ClicLavoro, come già fatto per disposizioni analoghe.

In particolare, si legge che gli istituti secondari superiori e le Università devono pubblicare i curricula dei propri studenti sui siti istituzionali, secondo un modello contenuto nell'allegato n. 1, adempimento che, come già ricordato nella premessa, era contenuto nella citata nota interministeriale del 4 agosto 2011.

L'**articolo 5** del decreto ministeriale disciplina il regime sanzionatorio da applicare in caso di mancato adempimento degli obblighi definiti dalle legge che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale regime è delineato nell'ottica di consentire ai privati di divenire attori del mercato del lavoro astenendosi tuttavia dall'abuso e dallo sfruttamento della posizione di debolezza dei prestatori di lavoro e dispone una modulazione delle sanzioni amministrative (e penali) individuate, in relazione alla gravità dei comportamenti posti in essere. Oltre all'applicazioni di tali sanzioni, il mancato adempimento dal mancato adempimento degli obblighi deriva la cancellazione dell'Albo e il divieto di esercitare l'attività di intermediazione.

Infine, l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore fissata in 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.